



COMUNE DI  
**Cavallino - Treporti**  
Città Metropolitana di Venezia  

---

*Servizio Urbanistica*

**RELAZIONE**

*OGGETTO: Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04. Modifiche alla Viabilità e all'art. 84 delle NTO. Adozione.*

*Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04. Modifiche alla Viabilità e all'art. 84 delle NTO. Adozione*

La presente variante prende in considerazione la viabilità del Piano degli Interventi e si pone l'obiettivo di un allineamento dei contenuti grafici allo stato reale.

In alcuni casi la variante introduce tratti di viabilità che sono esistenti nello stato reale ma non riportati in cartografia di piano. In altri casi la variante elimina tratti di viabilità che nello stato reale sono riportati in maniera errata o sono relativi a viabilità privata senza uscita.

In sostanza la variante si limita a prendere atto dello stato reale dei luoghi e ad adeguare di conseguenza la cartografia di piano.

La variante persegue il tentativo di aderire maggiormente alla morfologia del territorio, che in buona parte è agricolo e che mantiene molti percorsi interpoderali che non sono destinati ad assumere caratteristiche di strada in senso stretto, ma pur tuttavia servono diverse abitazioni o aziende e costituiscono una trama di viabilità permeabile che sarebbe negativo perdere senza apportare delle misure di tutela. Si è quindi ritenuto di ridefinire alcuni percorsi esistenti nello stato di fatto e individuati in cartografia con la grafia di viabilità o di zona agricola, come percorsi ambientali, dove la componente carrabile è da considerare quasi esclusivamente a servizio dei frontisti e la funzione principale è ciclabile.

Per maggiore efficacia della norma, essendosi riscontrati casi in cui la percorribilità non è garantita, si ritiene di inserire nell'art. 84 al comma 3 la seguente dicitura: "Nei percorsi ambientali specificamente individuati in cartografia di Piano degli Interventi deve essere garantita la percorribilità e il collegamento con la rete viaria e ciclopedonale riportata nel medesimo strumento".

Trattandosi quindi di una ricognizione dello stato di fatto, la presente variante non implica alterazioni del regime idraulico, né consumo di suolo, ma si caratterizza come una fotografia, aggiornata rispetto alla previgente.

Con lo stesso principio, un'area a Ca' Savio, utilizzata a parcheggio, era stata individuata come ZTO Fc e non Fd, quindi l'occasione della presente variante è anche quella di allineare la destinazione di quest'area, rimanendo sempre nella categoria delle aree destinate ad attrezzature di interesse comune.

Si riportano di seguito i tratti di viabilità da confermare, quelli da stralciare, nonché l'introduzione dei percorsi ambientali e la modifica dell'articolo 84.

Vigente

## **Articolo 84 MOBILITA' SOSTENIBILE, ITINERARI AMBIENTALI, PISTE CICLABILI**

1. Il PI determina, in via indicativa e non esaustiva, i tracciati delle piste ciclabili di progetto. I nuovi tracciati stradali dovranno prevedere, in relazione alle loro caratteristiche e alle loro funzioni, opportuni percorsi laterali attrezzati a piste pedonali o ciclabili. L'individuazione di nuovi tracciati o la modifica di quelli indicati, può essere effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le procedure semplificate di cui al successivo articolo 107.
2. Le piste ciclabili di cui al comma precedente saranno realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dalle specifiche disposizioni di legge in materia. Si richiamano, in particolare, le direttive e i criteri tecnici per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili sono state emanate dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 27 dicembre 1991, n° 8018 e smi.
3. Il PI individua altresì e in via non esaustiva, i "percorsi ambientali", intesi come percorsi extraurbani, su tracciati propri, esistenti o di nuova previsione, in ambiti dalle peculiari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali; tali percorsi dovranno essere adeguatamente pavimentati e attrezzati, nel rispetto dei suoli e in coerenza con gli usi a cui sono adibiti.

4. La rete di piste ciclabili e pedonali, esistenti e di nuova realizzazione che collegano le parti della città consolidata ed il restante territorio con la finalità di integrare la rete viaria auto veicolare e quella acquea, deve soddisfare requisiti di sicurezza, autonomia, qualità del vivere e dell'abitare, eliminazione delle barriere architettoniche e costituire, ove possibile, una rete continua tra i centri e i nuclei urbani e i luoghi di interesse storico, ambientale.

5. I percorsi ambientali saranno adeguatamente segnalati, protetti e/o contrassegnati da elementi vegetazionali appartenenti a specie locali; essi possono essere, in taluni tratti, attrezzati per la pratica sportiva, configurandosi come "*percorsi vita*" ed altresì, in specifici punti, con piazzole per la sosta adeguatamente attrezzate.

6. I tracciati di piste ciclabili, anche se non espressamente indicate nelle planimetrie di PI, potranno essere ricavate all'interno o in prossimità delle sedi stradali, lungo tracciati e percorsi già esistenti nel territorio, in prossimità di canali, ed ove la conformazione dei rilevati arginali lo consenta. Di norma la realizzazione di piste ciclabili può avvenire anche recuperando tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili e non deve comportare il tombamento di canali, collettori, fossi e simili.

7. Si prescrive per le piste ciclabili:

- a) la separazione fisica dalle sedi stradali carrabili eventualmente attigue mediante siepi semplici od associate a barriere del tipo guard-rail;
- b) la larghezza minima di ml 2,50 ove sia previsto il doppio senso di marcia, ovvero di ml 1,50 ove sia previsto un unico senso di marcia;
- c) l'attrezzatura con elementi di segnaletica sia orizzontale che verticale;
- d) la realizzazione di punti di sosta per i cicli;
- e) l'eventuale integrazione con attrezzature accessorie per la riparazione ed il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con altri mezzi di trasporto.

Variante

## **Articolo 84 MOBILITA' SOSTENIBILE, ITINERARI AMBIENTALI, PISTE CICLABILI**

1. Il PI determina, in via indicativa e non esaustiva, i tracciati delle piste ciclabili di progetto. I nuovi tracciati stradali dovranno prevedere, in relazione alle loro caratteristiche e alle loro funzioni, opportuni percorsi laterali attrezzati a piste pedonali o ciclabili. L'individuazione di nuovi tracciati o la modifica di quelli indicati, può essere effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo le procedure semplificate di cui al successivo articolo 107.

2. Le piste ciclabili di cui al comma precedente saranno realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dalle specifiche disposizioni di legge in materia. Si richiamano, in particolare, le direttive e i criteri tecnici per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili sono state emanate dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 27 dicembre 1991, n° 8018 e smi.

3. Il PI individua altresì e in via non esaustiva, i "percorsi ambientali", intesi come percorsi extraurbani, su tracciati propri, esistenti o di nuova previsione, in ambiti dalle peculiari caratteristiche paesaggistiche ed ambientali; tali percorsi dovranno essere adeguatamente pavimentati e attrezzati, nel rispetto dei suoli e in coerenza con gli usi a cui sono adibiti.

**Nei percorsi ambientali specificamente individuati in cartografia di Piano degli Interventi deve essere garantita la percorribilità e il collegamento con la rete viaria e ciclopedonale riportata nel medesimo strumento.**

4. La rete di piste ciclabili e pedonali, esistenti e di nuova realizzazione che collegano le parti della città consolidata ed il restante territorio con la finalità di integrare la rete viaria auto veicolare e quella acquea, deve soddisfare requisiti di sicurezza, autonomia, qualità del vivere e dell'abitare, eliminazione delle barriere architettoniche e costituire, ove possibile, una rete continua tra i centri e i nuclei urbani e i luoghi di interesse storico, ambientale.

5. I percorsi ambientali saranno adeguatamente segnalati, protetti e/o contrassegnati da elementi vegetazionali appartenenti a specie locali; essi possono essere, in taluni tratti, attrezzati per la pratica sportiva, configurandosi come "*percorsi vita*" ed altresì, in specifici punti, con piazzole per la sosta adeguatamente attrezzate.


6. I tracciati di piste ciclabili, anche se non espressamente indicate nelle planimetrie di PI, potranno essere ricavate all'interno o in prossimità delle sedi stradali, lungo tracciati e percorsi già esistenti nel territorio, in prossimità di canali, ed ove la conformazione dei rilevati arginali lo consenta. Di norma la realizzazione di piste ciclabili può avvenire anche recuperando tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili e non deve comportare il tombamento di canali, collettori, fossi e simili.

7. Si prescrive per le piste ciclabili:

- a) la separazione fisica dalle sedi stradali carrabili eventualmente attigue mediante siepi semplici od associate a barriere del tipo guard-rail;
- b) la larghezza minima di ml 2,50 ove sia previsto il doppio senso di marcia, ovvero di ml 1,50 ove sia previsto un unico senso di marcia;
- c) l'attrezzatura con elementi di segnaletica sia orizzontale che verticale;
- d) la realizzazione di punti di sosta per i cicli;
- e) l'eventuale integrazione con attrezzature accessorie per la riparazione ed il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con altri mezzi di trasporto.









Via Dese: viabilità vigente




Via Dese: la destinazione di zona passa da viabilità a ZTO E e si introduce il passaggio dell'itinerario ambientale



## Via Bacchiglione: viabilità vigente

2




Via Bacchiglione: la destinazione di zona passa da viabilità a ZTO E e si introduce il passaggio dell'itinerario ambientale



Laterale Via Adige: viabilità vigente



Laterale Via Adige: la destinazione di zona passa da viabilità a ZTO E e si introduce il passaggio dell'itinerario ambientale




Collegamento via Monte Grappa - Via Carso: viabilità vigente

4



Collegamento via Monte Grappa - Via Carso: la destinazione di zona passa da viabilità a ZTO E e si introduce il passaggio dell'itinerario ambientale



Via Tolmino: viabilità vigente



Via Tolmino: la destinazione di zona passa da viabilità a ZTO E e si introduce il passaggio dell'itinerario ambientale



Collegamento canale Casson: vigente zona agricola



Collegamento canale Casson: la destinazione di zona rimane agricola e si introduce il passaggio dell'itinerario ambientale



## Viabilità di collegamento tra via Monte Grappa e via Montello

7




## Corretto posizionamento della viabilità a est e sostituzione della viabilità con “acque interne”




Via Ca' Ritondeo: vigente zona agricola

8




Via Ca' Ritondeo: individuazione della viabilità



Viabilità di collegamento vigente tra via Fausta e via dell'Artigliere



Eliminazione della viabilità di collegamento vigente tra via Fausta e via dell'Artigliere



Viabilità laterale privata di Via dell'Aviere



Eliminazione della viabilità e trasformazione in zona agricola. Nel PI per errore grafico non veniva riportato un tratto di ZTO E




Zona Fc vigente in via Grado




Individuazione dell'area a parcheggio Fd



Argine alle Mesole definito "Barena"




Correzione del tratto in viabilità




Via di Lio Piccolo individuata come Valli da Pesca e Peschiera di terra nel PI vigente **13**


1




2



3




4




Via di Lio Piccolo individuata come viabilità


1




2




3




4





Individuazione di Via della Sparesera come viabilità



Il Responsabile del Servizio Urbanistica  
Arch. Gaetano Di Gregorio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e  
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005